

Allegato A – Progetto di Fusione

Progetto di Fusione per Incorporazione

Di

Aeroporto di Firenze S.p.A.

In

Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A.

Redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*ter* del codice civile

Sommario

1. Premessa.....	2
2. Società Partecipanti alla Fusione.....	3
3. Statuto dell’Incorporante.....	4
4. Rapporto di Cambio e conguaglio in denaro.....	15
5. Modalità di assegnazione delle azioni dell’Incorporante	16
6. Data dalla quale le azioni SAT assegnate in concambio partecipano agli utili.....	17
7. Decorrenza degli effetti della Fusione.....	17
8. Eventuale trattamento per particolari categorie di soci e per i possessori di titoli diversi dalle azioni - Vantaggi particolari eventualmente riservati agli amministratori	18
9. Condizioni della Fusione.....	18
Allegato 1 - Statuto	20

I Consigli di Amministrazione di Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A. ("**SAT**" o l'"**Incorporante**" o "**Società Risultante dalla Fusione**") e Aeroporto di Firenze S.p.A. ("**AdF**" o l'"**Incorporanda**" e, insieme a SAT, le "**Società Partecipanti alla Fusione**") hanno redatto e approvato, ai sensi dell'art. 2501-*ter* cod. civ., il presente progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") relativo alla fusione per incorporazione di AdF in SAT (la "**Fusione**").

1. Premessa

- a) In data 16 ottobre 2014 SAT e AdF hanno comunicato al mercato di aver approvato, rispettivamente nelle sedute del 15 e 16 ottobre 2014, le linee guida del progetto di Fusione, finalizzato all'integrazione degli aeroporti toscani Galilei e Vespucci.
- b) L'obiettivo strategico dell'operazione d'integrazione è quello di costituire il sistema aeroportuale toscano "*best in class*" e di divenire uno dei principali poli aeroportuali italiani, dopo Roma e Milano. Il progetto di integrazione è finalizzato a massimizzare lo sviluppo dell'Aeroporto Galilei e del Vespucci attraverso l'ampliamento dell'offerta delle destinazioni raggiungibili dai due scali, l'aumento dei posti offerti sulle singole rotte e l'aumento del numero di compagnie aeree operanti nel sistema grazie all'adeguamento delle infrastrutture aeroportuali ai volumi di traffico previsti dai piani di sviluppo aeroportuali (PSA) dei due aeroporti.
- c) Poiché le Società Partecipanti alla Fusione sono soggette a comune controllo e in ragione della significatività della Fusione, la stessa costituisce un'operazione tra parti correlate di "maggiore rilevanza" ai sensi del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 ("**Regolamento OPC**"), e della procedura approvata dai rispettivi Consigli di Amministrazione di SAT e di AdF (ciascuna una "**Procedura OPC**"). Pertanto, ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC, i rispettivi comitati composti da consiglieri indipendenti ("**Comitati degli Indipendenti**") sono stati coinvolti nella fase istruttoria della Fusione ed hanno approvato il Progetto di Fusione, riconoscendo la sussistenza di un interesse per le Società Partecipanti alla Fusione all'esecuzione della Fusione stessa, nonché la correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al presente Progetto di Fusione (*cf.* paragrafo 4).
- d) Nello svolgimento dei propri lavori, ciascun Comitato degli Indipendenti ha deliberato di volersi avvalere di un *advisor* indipendente che ne supportasse le valutazioni inerenti alla

Fusione e ha offerto al rispettivo Consiglio di Amministrazione la possibilità di avvalersi - ai fini delle proprie valutazioni – di tale *advisor* finanziario da ciascun Comitato individuato, al fine di, al contempo, garantire la massima indipendenza degli *advisor* e un contenimento dei costi aziendali. I Consigli di Amministrazione di SAT e AdF hanno aderito alla proposta formulata dai rispettivi Comitati degli Indipendenti ed hanno deliberato di non procedere alla nomina di ulteriori *advisor* finanziari.

- e) Al fine di supportare le proprie valutazioni, i Comitati degli Indipendenti di SAT e AdF si sono dunque avvalsi, rispettivamente, dei pareri degli *advisor* finanziari La Merchant S.p.A. e Grant Thornton Advisory S.r.l.
- f) In data 28 novembre 2014 il Tribunale di Firenze - a seguito di istanza presentata congiuntamente da SAT e AdF in data 27 novembre 2014 - ha designato la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ. (l'“Esperto”).
- g) In data 19 dicembre 2014 i Consigli di Amministrazione di SAT e AdF hanno concordato di proporre l'approvazione della Fusione alle rispettive assemblee straordinarie degli azionisti secondo i termini e le condizioni del presente Progetto di Fusione.

2. Società Partecipanti alla Fusione

Incorporante

- **Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A.**, con sede legale in Pisa, capitale sociale, alla data di approvazione del presente Progetto di Fusione, Euro 16.269.000 interamente versato, diviso in n. 9.860.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,65 ciascuna, codice fiscale e partita IVA n. 00403110505, iscritta presso il C.C.I.A.A. di Pisa n. 70202, con azioni ordinarie quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Incorporanda

- **Aeroporto di Firenze S.p.A.**, con sede legale in Firenze, Via del Termine n. 11, capitale sociale, alla data di approvazione del presente Progetto di Fusione, Euro 9.034.753,00 interamente versato, diviso in n. 9.034.753 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, codice fiscale n. 03507510489, iscrizione nel Registro delle Imprese di

Firenze n. 366022, con azioni ordinarie quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Alla data del Progetto di Fusione, SAT ed AdF non detengono azioni proprie né hanno in essere piani di *stock option*.

3. Statuto dell'Incorporante

La Fusione determinerà, alla data di perfezionamento della stessa, l'estinzione dell'Incorporanda e l'Incorporante muterà la propria denominazione in Toscana Aeroporti S.p.A..

L'assemblea straordinaria di SAT convocata per il 10 febbraio in prima convocazione e, occorrendo, il 12 febbraio 2015 in seconda convocazione, sarà chiamata ad approvare:

- (i) la Fusione,
- (ii) l'aumento del capitale sociale da porre a servizio del concambio (l'“**Aumento di Capitale**”), e
- (iii) lo statuto della Società Risultante dalla Fusione che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione (lo “**Statuto**”).

In particolare, lo statuto dell'Incorporante risulterà modificato per riflettere la nuova misura del capitale sociale derivante dall'Aumento di Capitale, nonché le ulteriori modifiche di seguito descritte, volte, tra l'altro, ad allinearne le previsioni all'attività e alla compagine azionaria della società risultante dalla Fusione:

Testo Vigente	Testo Modificato
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 1 Denominazione</p> <p>E' costituita una società per azioni con la denominazione "SOCIETA' AEROPORTO TOSCANO (S.A.T.) GALILEO GALILEI SOCIETA' PER AZIONI" per la gestione dei servizi relativi all'esercizio dell'Aeroporto di Pisa Galileo Galilei.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 1 Denominazione</p> <p>E' costituita una società per azioni con la denominazione “SOCIETA' AEROPORTO TOSCANO (S.A.T.) GALILEO GALILEI SOCIETA' PER AZIONI” Toscana Aeroporti S.p.A.” per la gestione dei servizi relativi all'esercizio dell'Aeroporto di Pisa Galileo Galilei.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 2 Sede</p> <p>La Società ha sede legale presso l'Aeroporto</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 2 Sede</p> <p>La Società ha sede legale in Firenze presso</p>

Galileo Galilei di Pisa. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.	l'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 3</p> <p style="text-align: center;">Oggetto sociale</p> <p>La società ha per oggetto principale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale.</p> <p>Essa potrà inoltre compiere attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente.</p> <p>Si intendono comprese tra le attività:</p> <p>a) la gestione in regime di concessione statale dei servizi relativi all'esercizio dell'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa e di altri eventuali aeroporti, compresa la gestione dei servizi di collegamento relativi ai vari aeroporti, provvedendo a tutti gli adempimenti che la concessione statale prevedrà;</p> <p>b) le attività riguardanti lo sviluppo immobiliare e la realizzazione e gestione di infrastrutture intermodali di trasporto ed energetiche connesse od utili per l'esercizio dell'attività aeroportuale;</p> <p>c) l'attuazione di qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali, ivi compresa l'emissione di obbligazioni, l'accensione di prestiti anche garantiti da pegno sugli introiti di gestione, la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie a favore di terzi.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 3</p> <p style="text-align: center;">Oggetto sociale</p> <p>La società ha per oggetto principale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale.</p> <p>Essa potrà inoltre compiere attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente.</p> <p>Si intendono comprese tra le attività:</p> <p>a) la gestione in regime di concessione statale dei servizi relativi all'esercizio <u>dell'Aeroporto Firenze-Peretola "Amerigo Vespucci"</u>, dell'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa <u>"Galileo Galilei"</u> e di altri eventuali aeroporti, compresa la gestione dei servizi di collegamento relativi ai vari aeroporti, provvedendo a tutti gli adempimenti che la concessione statale prevedrà <u>le concessioni statali prevedranno</u>;</p> <p>b) le attività riguardanti lo sviluppo immobiliare e la realizzazione e gestione di infrastrutture intermodali di trasporto ed energetiche connesse od utili per l'esercizio dell'attività aeroportuale;</p> <p>c) l'attuazione di qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali, ivi compresa l'emissione di obbligazioni, l'accensione di prestiti anche garantiti da pegno sugli introiti di gestione, la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie a favore di terzi.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5</p> <p style="text-align: center;">Capitale Sociale</p> <p>Il capitale sociale attuale è fissato in euro 16.269.000,00</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5</p> <p style="text-align: center;">Capitale Sociale</p> <p>Il capitale sociale attuale è fissato in euro 16.269.000,00</p>

<p>(sedecimilioniduecentosessantannovemila virgola zero zero) suddiviso in n. 9.860.000 (novemilioniottocentosessantamila) azioni del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna.</p>	<p>(sedecimilioniduecentosessantannovemila virgola zero zero) [30.709.747,20 (trentamilionisettecentonovemilasettecento quarantasette virgola venti)] suddiviso in n. [18.611.968 (diciottomilioniseicentoundicinovecentosessantotto)]9.860.000 (novemilioniottocentosessantamila) azioni prive del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna.</p> <p>[L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data [10] febbraio 2015 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il [10] febbraio 2020, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 del Codice Civile secondo periodo, di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per massime 1.800.000 azioni ordinarie, con facoltà del Consiglio stesso di stabilire l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo.</p> <p>Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti di cui all'art. 2441, comma 4, restando inteso che il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge.</p> <p>L'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 secondo periodo del Codice Civile, potrà essere rivolto a investitori istituzionali e/o qualificati.]</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6 Azioni</p> <p>Le azioni sono rappresentate da titoli azionari</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6 Azioni</p> <p>Le azioni sono rappresentate da titoli azionari</p>

<p>nominativi ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. La partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore ad un quinto del capitale sociale.</p>	<p>nominativi ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. La partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore ad un quinto del capitale sociale, <u>fintanto che ciò sia richiesto dalla normativa vigente.</u></p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 8</p> <p style="text-align: center;">Avviso di convocazione - Diritto di intervento</p> <p>Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate in Italia anche fuori dalla sede della società, con avviso da pubblicarsi nei modi e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente in materia.</p> <p>L'avviso di convocazione contiene le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.</p> <p>Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo dovrà inoltre essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo e il giorno per l'adunanza di seconda convocazione e, per le assemblee straordinarie, di terza convocazione, le quali non potranno avere luogo nello stesso giorno fissato rispettivamente per la prima e per la seconda convocazione.</p> <p>Sono legittimati ad intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 8</p> <p style="text-align: center;">Avviso di convocazione - Diritto di intervento</p> <p>Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate in Italia anche fuori dalla sede della società, con avviso da pubblicarsi nei modi e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente in materia.</p> <p>L'avviso di convocazione contiene le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.</p> <p>Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo dovrà inoltre essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.</p> <p><u>L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si svolge di regola in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può tuttavia, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni</u> Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo e il giorno per l'adunanza di seconda convocazione e, per le assemblee straordinarie, di terza convocazione, le quali non potranno avere luogo nello stesso giorno fissato rispettivamente per la prima e per la seconda convocazione.</p> <p>Sono legittimati ad intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni</p>

	legislative e regolamentari.
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9 Convocazione</p> <p>L'assemblea è convocata quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.</p> <p>Il consiglio è tenuto a disporre la convocazione quando ne sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nei modi e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente in materia, nonché negli altri casi in cui la convocazione dell'assemblea sia obbligatoria in base alla legge.</p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni anno per l'approvazione del bilancio sociale, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero centottanta giorni se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedono.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9 Convocazione</p> <p>L'assemblea è convocata quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.</p> <p>Il consiglio è tenuto a disporre la convocazione quando ne sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo un quarantesimo del capitale sociale nei modi e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente in materia, nonché negli altri casi in cui la convocazione dell'assemblea sia obbligatoria in base alla legge.</p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni anno per l'approvazione del bilancio sociale, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero centottanta giorni se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedono.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 10 Rappresentanza in assemblea</p> <p>I soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per iscritto in Assemblea conferendo delega nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata con le modalità che verranno stabilite dall'organo amministrativo in occasione della convocazione delle singole Assemblee secondo le modalità che verranno indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 10 Rappresentanza in assemblea</p> <p>I soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per iscritto in Assemblea conferendo delega nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata con le modalità che verranno stabilite dall'organo amministrativo in occasione della convocazione delle singole Assemblee secondo le modalità che verranno indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.</p>

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 11</p> <p style="text-align: center;">Svolgimento dell'assemblea</p> <p>La costituzione dell'assemblea e l'assunzione delle deliberazioni assembleari in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione e nelle convocazioni successive, sono regolate secondo le applicabili disposizioni di legge.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 11</p> <p style="text-align: center;">Svolgimento dell'assemblea</p> <p>La costituzione dell'assemblea e l'assunzione delle deliberazioni assembleari in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione e nelle eventuali convocazioni successive, sono regolate secondo le applicabili disposizioni di legge.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12</p> <p style="text-align: center;">Presidente dell'assemblea- Segretario</p> <p>L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dall'amministratore delegato ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea. L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario anche non azionista, a meno che il verbale non venga redatto da un notaio.</p> <p>L'assemblea può designare due scrutatori tra gli azionisti presenti.</p> <p>L'assemblea ordinaria può approvare un regolamento assembleare che disciplina le modalità di svolgimento dell'assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12</p> <p style="text-align: center;">Presidente dell'assemblea- Segretario</p> <p>L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, <u>dal vice-presidente ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo,</u> dall'amministratore delegato ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea. <u>In presenza di due vice-presidenti, l'assemblea designerà quale sarà tenuto a presiedere la stessa.</u> L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario anche non azionista, a meno che il verbale non venga redatto da un notaio.</p> <p>L'assemblea può designare due scrutatori tra gli azionisti presenti.</p> <p>L'assemblea ordinaria può approvare un regolamento assembleare che disciplina le modalità di svolgimento dell'assemblea.</p>

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 15</p> <p style="text-align: center;">Consiglio di Amministrazione</p> <p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 (undici) membri.</p> <p>Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, nella misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p style="text-align: center;">[...omissis..]</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:</p> <p>(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 7 (sette) amministratori;</p> <p>(ii) i restanti n. 4 (quattro) amministratori saranno tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 144-quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999.</p> <p>A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 15</p> <p style="text-align: center;">Consiglio di Amministrazione</p> <p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 1115 (undiciquindici) membri.</p> <p>Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, nella misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p style="text-align: center;">[...omissis..]</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:</p> <p>(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 79 (settenove) amministratori;</p> <p>(ii) i restanti n. 46 (quattrosei) amministratori saranno tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 144-quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999.</p> <p>A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente,</p>
--	---

<p>candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora l'applicazione della procedura di cui ai commi precedenti non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno di detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, nel caso di liste da cui è stato tratto il medesimo numero di amministratori, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.</p> <p style="text-align: center;">[...omissis..]</p>	<p>risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora l'applicazione della procedura di cui ai commi precedenti non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno di detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, nel caso di liste da cui è stato tratto il medesimo numero di amministratori, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.</p> <p style="text-align: center;">[...omissis..]</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 16</p> <p style="text-align: center;">Presidente del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il presidente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2380-bis del</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 16</p> <p style="text-align: center;">Presidente e Vice-Presidenti del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il presidente del consiglio di amministrazione e potrà nominare uno o due</p>

<p>codice civile.</p>	<p><u>vice-presidenti</u> ai sensi dell'art. 2380-bis del codice civile, <u>se non nominati dall'assemblea.</u></p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 18</p> <p style="text-align: center;">Poteri di gestione – Deleghe</p> <p>Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può delegare, in tutto od in parte, le proprie competenze, con esclusione soltanto di quelle funzioni che per espressa disposizione di legge non possono essere oggetto di delega, ad un amministratore delegato, che in nessun caso potrà cumulare le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può altresì nominare un direttore generale, determinandone compiti e poteri.</p> <p>Gli amministratori devono riferire tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale al collegio sindacale in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale della società e, in particolare, su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi.</p> <p>L'amministratore delegato, con cadenza almeno trimestrale, riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 18</p> <p style="text-align: center;">Poteri di gestione – Deleghe</p> <p>Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può delegare, in tutto od in parte, le proprie competenze, con esclusione soltanto di quelle funzioni che per espressa disposizione di legge non possono essere oggetto di delega <u>a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti e/o,</u> ad un amministratore delegato, che in nessun caso potrà cumulare le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può altresì nominare un direttore generale, determinandone compiti e poteri.</p> <p><u>Fino a quando gli enti pubblici deterranno complessivamente una partecipazione non inferiore a un quinto del capitale sociale e nella misura in cui il consiglio intenda delegare le proprie competenze, un membro del comitato esecutivo sarà nominato dal consiglio di amministrazione tra i consiglieri eventualmente eletti in liste presentate da tali enti pubblici.</u></p> <p>Gli amministratori devono riferire tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale al collegio sindacale in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale della società e, in particolare, su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi.</p> <p><u>Il Comitato esecutivo e/o</u> l'amministratore delegato, con cadenza almeno trimestrale, riferisce al consiglio di amministrazione e al</p>

<p>prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.</p> <p style="text-align: center;">[...omissis..]</p>	<p>collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.</p> <p style="text-align: center;">[...omissis..]</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 19</p> <p style="text-align: center;">Poteri di rappresentanza</p> <p>Al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, all'amministratore delegato competono tutti i poteri di rappresentanza, anche processuale.</p> <p>In caso di assenza o impedimento temporanei anche dell'amministratore delegato, i poteri di rappresentanza spetteranno al consigliere più anziano di età.</p> <p>In ogni caso, l'amministratore delegato eventualmente nominato avrà i poteri gestori che gli saranno assegnati dal consiglio di amministrazione nonché, in via disgiuntiva rispetto al presidente, i poteri di rappresentanza sostanziale necessari per porre in essere gli atti da lui stesso decisi ed i correlativi poteri di rappresentanza processuale.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 19</p> <p style="text-align: center;">Poteri di rappresentanza</p> <p>Al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, <u>al vice-presidente</u>, all'amministratore delegato competono tutti i poteri di rappresentanza, anche processuale.</p> <p>In caso di assenza o impedimento temporanei anche dell'amministratore delegato, i poteri di rappresentanza spetteranno al consigliere più anziano di età.</p> <p>In ogni caso, l'amministratore delegato eventualmente nominato avrà i poteri gestori che gli saranno assegnati dal consiglio di amministrazione nonché, in via disgiuntiva rispetto al presidente, i poteri di rappresentanza sostanziale necessari per porre in essere gli atti da lui stesso decisi ed i correlativi poteri di rappresentanza processuale.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 21</p> <p style="text-align: center;">Composizione - Compenso</p> <p>Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.</p> <p>Ai sensi dell'Art. 11 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo.</p> <p>Il sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del collegio sindacale.</p> <p>I sindaci residui (tre effettivi e due supplenti) saranno nominati dall'assemblea mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 21</p> <p style="text-align: center;">Composizione - Compenso</p> <p>Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.</p> <p>Ai sensi dell'Art. 11 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo.</p> <p>Il sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del collegio sindacale.</p> <p>I sindaci residui (tre effettivi e due supplenti) saranno nominati dall'assemblea mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero</p>

<p>progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere, tanti ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.</p> <p>I sindaci sono nominati sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la minore percentuale stabilita dalle disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>[...omissis..]</p>	<p>progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere, tanti ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.</p> <p>I sindaci sono nominati sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% <u>l'uno per cento</u> delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la minore percentuale stabilita dalle disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>[...omissis..]</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 27</p> <p style="text-align: center;">Foro competente</p> <p>Per ogni qualsiasi vertenza fra i soci e la società e fra i soci tra loro, resta convenuta la competenza esclusiva del Foro di Pisa, fatte salve eventuali disposizioni inderogabili in materia.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 28</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni di legge</p> <p>Per tutto quanta non è previsto dal presente statuto verranno osservate le disposizioni di legge in materia di società per azioni.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 27</p> <p style="text-align: center;">Foro competente</p> <p>Per ogni qualsiasi vertenza fra i soci e la società e fra i soci tra loro, resta convenuta la competenza esclusiva del Foro di Pisa, fatte salve eventuali disposizioni inderogabili in materia.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 277</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni di legge</p> <p>Per tutto quanta non è previsto dal presente statuto verranno osservate le disposizioni di legge in materia di società per azioni.</p>

-	<p>TITOLO VII</p> <p>ARTICOLO 28</p> <p>Disposizioni transitorie</p> <p>In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aeroporto di Firenze S.P.A. in Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei Società per Azioni e fino alla data di primo rinnovo o, se antecedente, di integrazione del consiglio stesso successiva alla data di efficacia della predetta fusione, la Società Toscana Aeroporti S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 (undici) membri.</p> <p>La presente clausola decade in sede di primo rinnovo o, se antecedente, di integrazione del consiglio di amministrazione della Società successivi alla data di efficacia della fusione e conseguente espletamento a cura degli amministratori delle formalità di deposito e iscrizione del nuovo statuto previste dall'articolo 2436 del codice civile.</p>
---	---

Lo Statuto è riportato in allegato al presente Progetto di Fusione, con l'avvertenza che le espressioni numeriche contenute nell'articolo 5 relative all'ammontare del capitale sociale potranno essere meglio precisate nel loro definitivo ammontare nell'atto di Fusione, in applicazione dei principi e dei criteri descritti nei successivi paragrafi 3, 4 e 7 del presente Progetto di Fusione.

La clausola dell'articolo 5 riportata tra quadre è oggetto di separata proposta all'assemblea chiamata ad approvare il presente progetto di Fusione. Tale proposta è illustrata dalla relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, comma 4, nonché dell'Allegato 3A del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e resa disponibile al pubblico secondo termini e condizioni di legge.

4. Rapporto di Cambio e conguaglio in denaro

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater*, comma 2, cod. civ., i consigli di amministrazione del 19 dicembre 2014 delle Società Partecipanti alla Fusione hanno deliberato di effettuare la Fusione sulla base delle situazioni patrimoniali delle Società Partecipanti alla Fusione riferite alla

data del 30 giugno 2014 e, segnatamente, delle relazioni finanziarie semestrali civilistiche relative al primo semestre 2014, approvate da SAT e AdF rispettivamente in data 29 agosto e 29 luglio 2014. Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, i consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno quindi determinato il rapporto di cambio (il "**Rapporto di Cambio**") nella seguente misura:

n. **0,9687 azioni ordinarie SAT**, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie SAT in circolazione alla data di efficacia della Fusione, **per ogni n. 1 azione ordinaria di AdF** da nominali Euro 1,00.

Le ragioni che giustificano il Rapporto di Cambio sono illustrate nelle relazioni redatte dai consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* c.c., che saranno messe a disposizione del pubblico secondo modalità e termini di legge e di regolamento.

In data 15 dicembre 2014 i Comitati degli Indipendenti di SAT e AdF, all'uopo istituiti ai sensi delle rispettive Procedure OPC, hanno espresso motivato parere favorevole circa la sussistenza di un interesse per le Società Partecipanti alla Fusione all'esecuzione della Fusione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni della Fusione. Tale parere favorevole è stato espresso dai Comitati degli Indipendenti avvalendosi di *advisor* finanziari di comprovata professionalità.

Non sono previsti conguagli in denaro.

In data 28 novembre 2014 il Tribunale di Firenze - a seguito di istanza presentata congiuntamente da SAT e AdF in data 27 novembre 2014 - ha designato quale Esperto la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., la cui relazione sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e di regolamento.

5. Modalità di assegnazione delle azioni dell'Incorporante

In conseguenza dell'efficacia della Fusione, tutte le azioni ordinarie AdF verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie SAT secondo il Rapporto di Cambio di cui al precedente paragrafo 4.

Per servire il concambio, SAT procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 14.440.747,20 (quattordicimilioniquattrocentoquarantamilasettecentoquarantasette virgola venti), mediante emissione di massime n. 8.751.968 nuove azioni ordinarie, in applicazione del Rapporto di Cambio.

Alla data del presente progetto SAT possiede n. 128.599 azioni di AdF, pari all'1,42% del capitale sociale. Ai sensi dell'art. 2504-ter, secondo comma, del Codice Civile, non si farà luogo all'assegnazione di alcuna azione di SAT in concambio delle azioni ordinarie di AdF che SAT dovesse possedere alla data di stipula dell'atto di fusione e che, in tal caso, saranno annullate senza concambio ai sensi dell'art. 2504-ter, comma 2, del Codice Civile. Inoltre, nel contesto della Fusione, AdF procederà ad annullare senza concambio tutte le azioni proprie eventualmente detenute alla data di perfezionamento della Fusione.

Le azioni di nuova emissione assegnate in concambio saranno quotate al pari delle azioni ordinarie della medesima Incorporante già in circolazione, nonché soggette alla gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi di legge.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Le azioni dell'Incorporante assegnate per servire il concambio saranno messe a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di giorno di Borsa aperta, o dal primo giorno di Borsa aperta successivo. Tale data sarà resa nota nelle forme di legge. Contestualmente e con le stesse modalità saranno altresì fornite eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione.

6. Data dalla quale le azioni SAT assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni ordinarie dell'Incorporante che verranno emesse e assegnate in concambio agli azionisti dell'Incorporanda avranno data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie SAT in circolazione alla data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie dell'Incorporante in circolazione al momento dell'assegnazione.

7. Decorrenza degli effetti della Fusione

La Fusione produrrà effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504-bis cod. civ. o dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione.

Gli effetti contabili e fiscali della Fusione saranno retrodatati alla data del 1° gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti giuridici della Fusione. Le operazioni effettuate dall'Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Incorporante a partire da detta data.

8. Eventuale trattamento per particolari categorie di soci e per i possessori di titoli diversi dalle azioni - Vantaggi particolari eventualmente riservati agli amministratori

Non vi sono speciali categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni delle Società Partecipanti alla Fusione.

La deliberazione di Fusione e le relative modifiche statutarie non daranno diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'adozione della medesima deliberazione.

Non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

9. Condizioni della Fusione

Il perfezionamento dell'operazione di Fusione è subordinato - oltre che all'approvazione della stessa da parte delle assemblee straordinarie di SAT e AdF - al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (i) rilascio dell'Autorizzazione ENAC. In data 16 dicembre 2014 ENAC ha informato con una nota le Società Partecipanti alla Fusione che non si ravvedono elementi ostativi al passaggio delle rispettive convenzioni di gestione totale alla Società Risultante dalla Fusione. Alla Data del Documento Informativo, tuttavia, l'Autorizzazione ENAC non è stata ancora rilasciata;
- (ii) mancato intervento, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, di atti o provvedimenti da parte di autorità giudiziarie o amministrative che incidano, in tutto, o anche in parte - purché, in tale ultimo caso, in misura rilevante e comunque tale da alterare il profilo di rischio o le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio - sulla validità e/o efficacia della Concessione e della Convenzione SAT nonché della Concessione e della Convenzione AdF.

Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti anche numerici al presente Progetto di Fusione così come allo statuto dell'Incorporante di cui in allegato, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dalle competenti autorità di vigilanza o dai competenti uffici del registro delle imprese.

Firenze/Pisa, 19 dicembre 2014

SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO (S.A.T.) GALILEO GALILEI S.p.A.

Il Presidente



ADF S.p.A.

Il Presidente



Allegato 1 - Statuto

TITOLO I

Denominazione - sede - oggetto - durata

ARTICOLO 1

Denominazione

È costituita una società per azioni con la denominazione " **Toscana Aeroporti S.p.A.** ".

ARTICOLO 2

Sede

La Società ha sede legale in Firenze. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto principale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale.

Essa potrà inoltre compiere attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente.

Si intendono comprese tra le attività:

- (a) la gestione in regime di concessione statale dei servizi relativi all'esercizio dell'Aeroporto di Firenze-Pretola "Amerigo Vespucci", dell'Aeroporto di Pisa "Galileo Galilei" e di altri eventuali aeroporti, compresa la gestione dei servizi di collegamento relativi ai vari aeroporti, provvedendo a tutti gli adempimenti che le concessioni statali prevedranno;
- (b) le attività riguardanti lo sviluppo immobiliare e la realizzazione e gestione di infrastrutture intermodali di trasporto ed energetiche connesse od utili per l'esercizio dell'attività aeroportuale;
- (c) l'attuazione di qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali, ivi compresa l'emissione di obbligazioni, l'accensione di prestiti anche garantiti da pegno sugli introiti di gestione, la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie a favore di terzi.

ARTICOLO 4

Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

Capitale sociale – azioni

ARTICOLO 5

Capitale Sociale

Il capitale sociale attuale è fissato in euro [30.709.747,20 (trentamilionisettecentonovemilasettecentoquarantasette virgola venti)] suddiviso in n. [18.611.968 (diciottomilioniseicentoundicinovecentosessantotto)]azioni prive del valore nominale.

[L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data [10] febbraio 2015 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il [10] febbraio 2020, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 del Codice Civile secondo periodo, di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per massime 1.800.000 azioni ordinarie, con facoltà del Consiglio stesso di stabilire l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti di cui all'art. 2441, comma 4, restando inteso che il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge.

L'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 secondo periodo del Codice Civile, potrà essere rivolto a investitori istituzionali e/o qualificati.]

ARTICOLO 6

Azioni

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. La partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore ad un quinto del capitale sociale, fintanto che ciò sia richiesto dalla normativa vigente.

TITOLO III

Assemblea

ARTICOLO 7

Efficacia delle deliberazioni

L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci.

ARTICOLO 8

Avviso di convocazione - Diritto di intervento

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate in Italia anche fuori dalla sede della società, con avviso da pubblicarsi nei modi e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente in materia.

L'avviso di convocazione contiene le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo dovrà inoltre essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si svolge di regola in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni le quali non potranno avere luogo nello stesso giorno.

Sono legittimati ad intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione

effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 9

Convocazione

L'assemblea è convocata quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

Il consiglio è tenuto a disporre la convocazione quando ne sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale nei modi e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente in materia, nonché negli altri casi in cui la convocazione dell'assemblea sia obbligatoria in base alla legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni anno per l'approvazione del bilancio sociale, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero centottanta giorni se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedono.

ARTICOLO 10

Rappresentanza in assemblea

I soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per iscritto in Assemblea conferendo delega nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata con le modalità che verranno stabilite dall'organo amministrativo in occasione della convocazione delle Assemblee secondo le modalità che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

ARTICOLO 11

Svolgimento dell'assemblea

La costituzione dell'assemblea e l'assunzione delle deliberazioni assembleari in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione e nelle eventuali convocazioni successive, sono regolate secondo le applicabili disposizioni di legge.

ARTICOLO 12

Presidente dell'assemblea- Segretario

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dal vice-presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'amministratore delegato ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea. In presenza di due vice-presidenti, l'assemblea designerà quale sarà tenuto a presiedere la stessa. L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario anche non azionista, a meno che il verbale non venga redatto da un notaio.

L'assemblea può designare due scrutatori tra gli azionisti presenti.

L'assemblea ordinaria può approvare un regolamento assembleare che disciplina le modalità di svolgimento dell'assemblea.

ARTICOLO 13

Poteri del Presidente dell'assemblea

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 14

Verbalizzazione

Le deliberazioni dell'assemblea risultano dal verbale sottoscritto dal presidente nonché, se nel caso, dal segretario e dagli scrutatori.

Il verbale è steso sull'apposito libro. Le copie del verbale sono dichiarate autentiche, secondo i casi, dal presidente del consiglio di amministrazione o dal Notaio.

TITOLO IV

Amministrazione – Rappresentanza

ARTICOLO 15

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 15 (quindici) membri.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, nella misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Gli amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) ancorché per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero massimo di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere (e comunque non inferiore a nove), elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, dovranno essere depositate:

- (a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché
- (b) il curriculum vitae contenente una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché
- (c) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società, nonché
- (d) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella società e
- (e) la certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 9 (nove) amministratori;
- (ii) i restanti n. 6 (sei) amministratori saranno tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 144-quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999.

A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo

stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora l'applicazione della procedura di cui ai commi precedenti non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno di detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, nel caso di liste da cui è stato tratto il medesimo numero di amministratori, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Dell'avvenuta nomina dei componenti l'organo amministrativo dovrà essere data informativa al pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Fermo quanto previsto nel successivo comma del presente articolo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, e sempre che sia assicurato il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi, e l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge seguendo lo stesso criterio.

Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

In ogni caso, il consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate liste soltanto da parte di soci collegati tra di loro ai sensi dell'art. 144-quinquies, comma 1, Regolamento Consob 11971/1999 ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non siano nominati ai sensi del procedimento previsto dal presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge assicurando, in ogni caso, la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e, comunque, per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

ARTICOLO 16

Presidente e Vice-Presidenti del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il presidente del consiglio di amministrazione e potrà nominare uno o due vice-presidenti, se non nominati dall'assemblea.

ARTICOLO 17

Convocazione – Deliberazioni – Verbalizzazione

Il consiglio si riunirà, sia nella sede della società che in altro luogo, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione del consiglio sarà fatta dal presidente con lettera, telegramma, fax, e-mail pervenuti almeno 3 (tre) giorni liberi prima e, nei casi d'urgenza, pervenuti almeno un giorno libero prima, al domicilio di ciascun consigliere.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti ha la prevalenza la decisione cui accede il presidente.

A cura del presidente del consiglio di amministrazione e del segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio stesso; essi ne sottoscriveranno i verbali.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. Sussistendo tali condizioni, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO 18

Poteri di gestione – Deleghe

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare, in tutto od in parte, le proprie competenze, con esclusione soltanto di quelle funzioni che per espressa disposizione di legge non possono essere oggetto di delega, a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti e/o ad un amministratore delegato, che in nessun caso potrà cumulare le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può altresì nominare un direttore generale, determinandone compiti e poteri.

Fino a quando gli enti pubblici deterranno complessivamente una partecipazione non inferiore a un quinto del capitale sociale e nella misura in cui il consiglio intenda delegare le proprie competenze, un membro del comitato esecutivo sarà nominato dal consiglio di amministrazione tra i consiglieri eventualmente eletti in liste presentate da tali enti pubblici.

Gli amministratori devono riferire tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale al collegio sindacale in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico,

finanziario e patrimoniale della società e, in particolare, su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi.

Il comitato esecutivo e/o l'amministratore delegato, con cadenza almeno trimestrale, riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Al consiglio di amministrazione è attribuita la competenza di deliberare:

- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina e revoca, ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza deve essere accertata da parte del consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle esperienze lavorative del candidato.

ARTICOLO 19

Poteri di rappresentanza

Al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, al/ai vice-presidente/i, all'amministratore delegato competono tutti i poteri di rappresentanza, anche processuale.

In caso di assenza o impedimento temporanei anche dell'amministratore delegato, i poteri di rappresentanza spetteranno al consigliere più anziano di età.

In ogni caso, l'amministratore delegato eventualmente nominato avrà i poteri gestori che gli saranno assegnati dal consiglio di amministrazione nonché, in via disgiuntiva rispetto al presidente, i poteri di rappresentanza sostanziale necessari per porre in essere gli atti da lui stesso decisi ed i correlativi poteri di rappresentanza processuale.

ARTICOLO 20

Compensi

Ai componenti del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato ai sensi dell'art. 2389 codice civile.

TITOLO V

Collegio sindacale – Revisore

ARTICOLO 21

Composizione - Compenso

Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.

Ai sensi dell'Art. 11 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo.

Il sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del collegio sindacale.

I sindaci residui (tre effettivi e due supplenti) saranno nominati dall'assemblea mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere, tanti ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.

I sindaci sono nominati sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la minore percentuale stabilita dalle disposizioni di legge o regolamentari.

La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le attribuzioni, i doveri ed i requisiti dei sindaci sono quelli previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia.

Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino all'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In tal caso la soglia prevista per la presentazione della lista è ridotta alla metà.

Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. All'elezione dei sindaci si procederà come segue:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

- (ii) dalla lista classificata seconda tra le liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, secondo comma, del D.Lgs. 58/1998 saranno tratti il quinto sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.

Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo dei sindaci da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Qualora la composizione del Collegio Sindacale non rispetti l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.

Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista che aveva espresso il sindaco venuto meno ovvero, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista cui apparteneva quello cessato o, in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

I membri del collegio restano in carica per tre esercizi.

L'Assemblea procederà, nei casi previsti dall'art. 2401, comma 1, c.c. alla nomina dei sindaci, la quale dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.

ARTICOLO 22

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione nominata e funzionante ai sensi di legge.

TITOLO VI

Bilancio - Utili – Liquidazione

ARTICOLO 23

Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Nel bilancio ed in tutti i documenti contabili dovranno essere separatamente indicati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, i risultati dell'esercizio dell'attività principale della società ed i risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate.

ARTICOLO 24

Utili

Gli utili risultanti dal bilancio annuale regolarmente approvato, saranno ripartiti come segue:

- (a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;
- (b) il residuo, al netto di quanto l'assemblea abbia a destinare a riserva straordinaria o a particolari accantonamenti, alle azioni per dividendi.

Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei termini ed alle condizioni di cui all'articolo 2433-bis codice civile.

ARTICOLO 25

Dividendi non incassati

I dividendi non incassati entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

ARTICOLO 26

Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

ARTICOLO 27

Disposizioni di legge

Per tutto quanta non è previsto dal presente statuto verranno osservate le disposizioni di legge in materia di società per azioni.

TITOLO VII

ARTICOLO 28

Disposizioni transitorie

In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aeroporto di Firenze S.P.A. in Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei Società per Azioni e fino alla data di primo rinnovo o, se antecedente, di integrazione del consiglio stesso successiva alla data di efficacia della predetta fusione, la Società Toscana Aeroporti S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 (undici) membri.

La presente clausola decade in sede di primo rinnovo o, se antecedente, di integrazione del consiglio di amministrazione della Società successivi alla data di efficacia della fusione e conseguente espletamento a cura degli amministratori delle formalità di deposito e iscrizione del nuovo statuto previste dall'articolo 2436 del codice civile.

19.12.2014
De Beni
Paul Hg